

## **Disposizioni per lo svolgimento della caccia al cinghiale in area non vocata**

### **Art. 1 – Attuazione**

1. Le presenti norme sono emanate al fine di regolamentare il prelievo venatorio della specie cinghiale all'interno delle aree non vocate del comprensorio, in attuazione della L.R. Toscana n. 10/2016, del D.P.R.G. n. 48/R del 05/09/2017, del Piano di Gestione della specie cinghiale in aree non vocate approvato con D.G.R.T. n. 1503 del 27/12/2017 "Approvazione del piano annuale di prelievo per il cinghiale nelle aree non vocate per l'anno 2018" nonché del Calendario Venatorio Regionale così come approvato dalla Giunta Regionale.

### **Art. 2 – Definizione dei Distretti di gestione non conservativa del cinghiale**

1. Il Comitato dell'ATC 6 GR Nord, (di seguito indicato come ATC), tenuto conto di quanto disposto dal Capo I "Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati" art. 64 "Organizzazione della gestione (articoli 4 e 6 della L.R.10/2016)" comma 1 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 che definisce che la gestione degli ungulati è realizzata per ciascun comprensorio di cui all'articolo 6 bis della L.R. 3/1994 tramite unità di gestione costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette, ripartisce il proprio territorio di competenza non vocato al cinghiale in distretti di gestione non conservativa (unità di gestione non conservative) (art. 68 comma 1 lett. B della Delibera 934 del 29-08-2017) all'interno dei quali è possibile svolgere la caccia di selezione al cinghiale e la caccia in forma singola. La cartografia dettagliata è disponibile sul sito <https://www.gestioneatc.it/WebGisOpen/Index?id=1>
2. L'ATC, ai sensi del punto 2.3) della delibera n. 767 del 09-07-2018 CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2018-2019 individua le aree (vedi cartografia sul sito di cui sopra) in cui sospendere il prelievo selettivo sulla specie in zone delimitate ricadenti nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata durante il periodo della caccia in braccata, che per la stagione venatoria 2018-19 va dal 1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019.
3. L'ATC, ai sensi di quanto previsto all'art. 67 comma 9 del DPGR 48/R/2017 individua le aree non vocate di dimensioni inferiori ai 30 ettari, intercluse nelle aree vocate (vedi cartografia sul sito di cui sopra) nelle quali il prelievo è riservato ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto e al conduttore del fondo se abilitato.
4. Le diverse zone citate ai precedenti comma fanno parte integrante del presente atto e sono individuate nella cartografia sul sito di cui sopra.

### **Art. 3 – Gestione del cinghiale nelle aree non vocate ed organizzazione territoriale**

1. Il Comitato dell'ATC in base a quanto disposto dall'art. 67 comma 2 della D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 organizza gli interventi di prelievo nelle aree non vocate al cinghiale del territorio e degli istituti di propria competenza secondo le diverse tipologie di prelievo previste dalla normativa vigente.
2. Nelle porzioni di territorio non vocato al cinghiale ricadente nelle zone di rispetto venatorio le modalità di prelievo ed i tempi in cui effettuarlo, nonché i cacciatori che esercitano il prelievo sono individuati dall'ATC in accordo con il personale di vigilanza afferente all'Istituto, garantendo un criterio di rotazione.

### **Art. 4 – Definizione di caccia in selezione e modalità di iscrizione**

1. Per prelievo in "selezione" si intende quello effettuato da un punto fisso da un cacciatore in possesso di apposita abilitazione che abbia inoltrato domanda di iscrizione ai Distretti dell'ATC utilizzando la procedura online disponibile sul sito [www.atc6gmord.it](http://www.atc6gmord.it) nelle apposite sezioni dedicate e iscritto nell'apposito registro regionale.
2. I cacciatori che non esercitano la rinuncia utilizzando la procedura online disponibile sul sito [www.atc6gmord.it](http://www.atc6gmord.it) nelle apposite sezioni dedicate saranno considerati iscritti anche per la successiva annata venatoria.
3. Il positivo accoglimento della richiesta di iscrizione comporta la consegna delle credenziali di accesso al sistema informatico che permettono la prenotazione della giornata di caccia tramite procedura on line di seguito denominata "teleprenotazione" e le fascette da apporre all'orecchio dei capi abbattuti.

### **Art. 5 –Esercizio della caccia di selezione a cinghiale: disposizioni, mezzi e modalità di effettuazione**

1. Il prelievo del cinghiale in selezione nelle aree non vocate è svolta nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.10/2016 ed in particolare con le modalità e mezzi previsti all'art. 4 comma 5 e con le disposizioni di sicurezza previste al comma 8 dello stesso articolo. Non essendo prevista una cartografia puntuale dei punti

tiro/appostamenti, il selettore, in fase di prenotazione, dovrà indicare il codice del settore di prelievo prescelto del Distretto di appartenenza.

2. L' ATC provvede ad organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.10/2016 e dell'art. 67 comma 2 e dell'art. 68 comma 1 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 utilizzando il sistema di "teleprenotazione" dell'ATC che prevede anche forme di rilevazione del prelievo realizzato (contabilizzazione dei capi abbattuti per classi di sesso e di età).
3. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito esclusivamente da appostamento/ punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati, mediante arma a canna rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento. E' altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 50 libbre con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.
4. L'accesso all'appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti /punti di tiro sono scelti dal cacciatore all'interno del settore di prelievo.
5. Ad ogni capo abbattuto deve essere apposta una fascetta prima della rimozione dal luogo di abbattimento. Il numero di fascetta utilizzato è segnalato anche tramite il sistema di prenotazione.
6. Il cacciatore che esercita la caccia di selezione è tenuto a prenotare e chiudere l'uscita di caccia tramite il sistema di prenotazione dell'ATC, nei tempi e con le modalità determinate in sede di accesso al sistema di prenotazione tenuto conto della necessità di coordinare l'esercizio dell'attività di prelievo selettivo anche con le altre forme di caccia di selezione. Le informazioni circa le prenotazioni effettuate e gli abbattimenti sono verificabili tramite il QR Code riportato sulle fascette in possesso di ciascun cacciatore abilitato al prelievo.

#### **Art. 6 – Definizione di caccia in forma singola**

1. Così come disposto dalla lettera i) dell'art. 2 della L.R. 10/2016 per prelievo in "forma singola" si intende quello effettuato da uno o più cacciatori fino ad un massimo di tre, anche con l'uso di cani, sia da un punto fisso che in movimento che abbia inoltrato domanda di iscrizione ai Distretti dell'ATC utilizzando la procedura online disponibile sul sito [www.atc6grnord.it](http://www.atc6grnord.it) nelle apposite sezioni dedicate e iscritto nell'apposito registro regionale.
2. È fatto espresso divieto ai cacciatori che esercitano tutte le forme in prelievo in forma singola di unirsi, anche solo in maniera occasionale o estemporanea, ad altri cacciatori che esercitino la medesima forma di prelievo.
3. I cacciatori che non esercitano la rinuncia utilizzando la procedura online disponibile sul sito [www.atc6grnord.it](http://www.atc6grnord.it) nelle apposite sezioni dedicate saranno considerati iscritti anche per la successiva annata venatoria.
4. Il positivo accoglimento della richiesta di iscrizione comporta la consegna delle credenziali di accesso al sistema informatico che permettono la prenotazione della giornata di caccia sia tramite chiamata telefonica che procedura on line di seguito denominata "teleprenotazione" e le fascette da apporre all'orecchio dei capi abbattuti.

#### **Art. 7 – Esercizio della caccia in forma singola: disposizioni e modalità di effettuazione**

1. Il cacciatore che esercita la caccia al cinghiale in forma singola, sia da appostamento che in cerca, prima dell'inizio della caccia è tenuto altresì a comunicare l'inizio dell'attività tramite il sistema di "teleprenotazione".
2. Nel caso venga utilizzato il sistema telefonico si riportano di seguito i codici dei comuni che verranno richiesti durante le fasi di prenotazione, tali codici sono disponibile anche nello schema di istruzioni riportato nel link <https://www.atc6grnord.it>

| CODICE | COMUNE                    |
|--------|---------------------------|
| 6      | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA |
| 8      | CIVITELLA PAGANICO        |
| 9      | FOLLONICA                 |
| 10     | GAVORRANO                 |
| 11     | GROSSETO                  |
| 14     | MASSA MARITTIMA           |
| 16     | MONTEROTONDO MARITTIMO    |
| 17     | MONTIERI                  |
| 21     | ROCCASTRADA               |
| 24     | SCARLINO                  |

1. Al termine della caccia è tenuto altresì a comunicare la cessazione dell'attività tramite il sistema di prenotazione dell'ATC secondo la procedura prevista. Ad ogni capo abbattuto deve essere apposta una fascetta prima della rimozione dal luogo di abbattimento. Il numero di fascetta utilizzato è segnalato anche tramite il sistema di prenotazione.
2. I cacciatori che effettuano il prelievo in "forma singola" in più di un cacciatore fino ad un massimo di tre, anche con l'uso di cani, sia da un punto fisso che in cerca devono tutti effettuare la prenotazione e la chiusura dell'attività è necessario eseguire la prenotazione seguendo le seguenti indicazioni:
3. Un cacciatore a libera scelta prenota per primo scegliendo FORMA SINGOLA COME CAPO GRUPPO
  - Il CAPO GRUPPO annota il numero di prenotazione
  - Gli altri cacciatori (massimo 2) prenotano come FORMA SINGOLA COME PARTECIPANTE
  - Al PARTECIPANTE verrà richiesto il numero di prenotazione del CAPO GRUPPO
4. Al termine della caccia i cacciatori comunicano la fine dell'esercizio dell'attività e per quanto riguarda gli eventuali abbattimenti effettuati, ciascun cacciatore provvede alla comunicazione del proprio abbattimento tramite il sistema di prenotazione dell'ATC.
5. Tutti i cambiamenti del luogo di caccia effettuati prevedono l'effettuazione di una nuova prenotazione con le modalità di cui al punto 1 del presente articolo.

#### **Art. 8 – Definizione caccia in girata**

1. Così come disposto dalla lettera i) art. 2 della L.R.T. 10/2016 si intende prelievo con la "tecnica della girata" quello effettuato con un solo cane (limiere abilitato), in genere tenuto a guinzaglio lungo da cacciatore, e da un massimo di 10 cacciatori compreso il conduttore di limiere che si appostano circondando un'area di piccole dimensioni.

#### **Art. 9 – Esercizio della caccia in girata: disposizioni e modalità di effettuazione**

1. I cacciatori iscritti all'ATC che fanno richiesta di partecipazione al prelievo del cinghiale con la tecnica della girata, attraverso la procedura online, con esplicita dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all' Art. 72 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 e cioè di essere:
  - a) cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento dell'esame di cui all' articolo 29, della L.R. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997;
  - b) cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;
  - c) cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata;
  - d) conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali responsabili degli interventi in girata;
  - e) conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle specifiche attività di recupero.
2. Per il conduttore del cane limiere dovrà essere dimostrato, allegando copia dell'attestato, il possesso dei requisiti previsti da ISPRA ossia attestato di superamento di corso per conduttore di cane limiere e copia attestato cane abilitato ENCI.

3. Scegliendo questa forma è possibile cacciare soltanto con l'utilizzo di un solo cane limiere abilitato ENCI, in genere tenuto al guinzaglio lungo da un conduttore abilitato e da un ulteriore numero di cacciatori non superiore a 9 che si appostano circondando un'area di piccole dimensioni.
4. Il cacciatore che esercita la caccia al cinghiale in forma singola in girata, prima dell'inizio della caccia è tenuto altresì a comunicare l'inizio dell'attività tramite il sistema di "teleprenotazione". Nel caso si scelga di uscire in girata è necessario eseguire la prenotazione seguendo le seguenti indicazioni:
  - a. Un conduttore abilitato prenota per primo scegliendo GIRATA COME CONDUTTORE CANE LIMIERE
  - b. Il CONDUTTORE annota il numero di prenotazione
  - c. Gli altri cacciatori (massimo 9) prenotano come GIRATA COME PARTECIPANTE
  - d. Al PARTECIPANTE verrà richiesto il numero di prenotazione del CONDUTTORE
5. Al termine della caccia i cacciatori comunicano la fine dell'esercizio dell'attività e per quanto riguarda gli eventuali abbattimenti effettuati, ciascun cacciatore provvede alla comunicazione del proprio abbattimento tramite il sistema di prenotazione dell'ATC.
6. Tutti i cambiamenti del luogo di caccia effettuati prevedono l'effettuazione di una nuova prenotazione con le modalità di cui al punto 2 del presente articolo.

#### **Art. 10 – Assegnazione dei cacciatori ai Distretti di gestione non conservativa del cinghiale**

1. Il Comitato ATC tenuto conto di quanto disposto all'art. 68 "Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articoli 4 e 6 della L.R.10/2016, articolo 12 della L.R.3/1994)" comma 1 lettera e) del D.P.R.G. n. 48/R del 05/09/2017 assegna ai Distretti di gestione non conservativa del cinghiale di cui alla allegata cartografia ai sensi del comma 7 art. 4 della LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2016, n. 10 Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana, tutti i cacciatori iscritti all'ATC in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente che fanno richiesta tramite apposito modulo, autorizzando il prelievo del cinghiale in selezione e/o il prelievo del cinghiale in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata secondo le modalità stabilite da ISPRA per tale fattispecie, limitatamente alle aree non vocate cacciabili e ai periodi ed agli orari e giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio e dal presente provvedimento.
2. Il Comitato dell'ATC tenuto conto di quanto disposto all'art. 68 "Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articoli 4 e 6 della L.R.10/2016, articolo 12 della L.R.3/1994)" comma 1 lett. E del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 e ai sensi di quanto previsto all'art. 67 comma 9 del DPGR 48/R/2017 consente di esercitare il prelievo in selezione ai soli cacciatori iscritti all'ATC e nelle squadre iscritte ai Distretti per la caccia in battuta al cinghiale dell'ATC e al conduttore del fondo se abilitato alle aree non vocate di dimensioni inferiori ai 30 ettari, intercluse nelle aree vocate, nelle quali il prelievo è ad essi riservato.
3. Per le aree interessate da istituti faunistici, ricadenti nei Distretti di gestione non conservativa del cinghiale l'assegnazione dei cacciatori che possono esercitare il prelievo avviene di concerto con il Comitato di gestione dell'istituto stesso.

#### **Art. 11 – Periodo, giornate ed orario di prelievo**

1. Il prelievo del cinghiale con la tecnica della girata, con la caccia in forma singola, sia da appostamento che in cerca che di selezione sono attuabili nei periodi e negli orari specificatamente fissati dal calendario venatorio e dal Piano di gestione della specie cinghiale per l'anno in corso fatta eccezione per le aree individuate dall'ATC.
2. Le giornate di caccia in selezione non si cumulano con quelle effettuate per altre tipologie di caccia, dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio si devono annotare le giornate e il prelievo anche sul tesserino regionale.
3. La caccia di selezione al cinghiale si può esercitare da 1 ora prima dell'alba ad 1 ora dopo il tramonto e si può effettuare anche in presenza di neve.

#### **Art. 12 – Piano di prelievo**

1. Il prelievo nelle aree non vocate è fissato dal Piano di gestione della specie cinghiale per l'anno in corso ed è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano di prelievo.

#### **Art. 13 – Sicurezza**

1. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera q) della L.R. 3/1994.

#### **Art. 14 - Comportamento dei cacciatori**

1. I cacciatori, durante lo svolgimento del prelievo nonché di tutte le attività correlate, sono tenuti ad un comportamento corretto ed etico sia nei confronti dei proprietari e conduttori dei fondi che nei confronti dell'ambiente e della fauna.
2. L'immagine di serietà e correttezza del cacciatore è importante per l'accettazione della caccia a tutti i livelli sociali, pertanto l'ATC ritiene doveroso che, sia nel comportamento che nell'abbigliamento, il cacciatore di selezione sia chiamato ad offrire un'immagine sobria ed etica della caccia.
3. Il rispetto dell'ambiente da parte di tutti, ma in particolare dei cacciatori, è condizione indispensabile per il mantenimento degli habitat e degli ecosistemi che permettano anche in futuro di esercitare la caccia. Il cacciatore grazie alla presenza costante sul territorio deve contribuire a far sì che l'ambiente sia rispettato da tutti e deve farsi portavoce e promotore di comportamenti corretti ed ecocompatibili.
4. Il cacciatore, nello svolgere la sua attività venatoria, ha l'obbligo civile di segnalare eventuali rischi/principi di incendio alle autorità competenti (Carabinieri 112, Vigili del Fuoco 115, Sala Operativa Regionale Antincendio Boschivo 800 425 425 ecc..).

*Allegato delibera n. 70 del 24.09.18*